

REP

AZIENDA OSPEDALIERA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL’A.O.R.N. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER N.177 POSTI LETTO”. FINANZIATO CON FONDI PNC – M6. C2-1.2 “VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”

CODICE CIG: - CODICE CUP:

L'anno DUEMILAVENTITTE, il giorno del mese di,
firmano digitalmente il presente atto:

Il in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, con sede in Caserta alla via Palasciano snc, P.I.
02201130610, di seguito denominata semplicemente “Committente” o “Stazione
Appaltante”;

e

Il”, costituito, nella
persona, nato a (....) il, C.F.:
....., in qualità di Legale Rappresentante,
con sede in via n....., di seguito denominato semplicemente
“RTP”o “tecnico incaricato”;

Art. 1 - Oggetto ed efficacia del contratto

1) L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

relativi all'incarico di Direttore dei Lavori per la "Realizzazione di una piastra operatoria presso l'AORN di Caserta".

2) L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato, nella descrizione, all'articolo 2 del presente contratto.

3) Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:
.....

4) Si intendono parte integrante del presente Contratto, i seguenti documenti depositati presso gli uffici della UOC Ingegneria Ospedaliera:

- Disciplinare di gara;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'RTP;
- Scheda di verifica delle migliori offerte,
- Garanzia definitiva e Polizze assicurative,
-

Art. 2. Obblighi ed attività del Direttore dei Lavori

1) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2) Il tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati o dal D.M. 49/2018, all'osservanza e alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e dalla deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3) Resta a carico dell'RTP ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato

secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

4) Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 e s.m.i..

5) L'affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente contratto, a svolgere le seguenti attività:

- la visita in cantiere in qualità del Direttore dei Lavori, minimo due volte alla settimana e ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità;
- la visita quotidiana in cantiere di almeno un assistente;
- la pronta reperibilità e il sollecito intervento del Direttore dei Lavori per esigenze urgenti;
- l'organizzazione e la gestione dell'ufficio di Direzione Lavori (da istituirsi ai sensi di Legge), che dovrà risultare operativo prima dell'inizio dei lavori e mantenuto tale sino alla data di approvazione del Collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- la redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- la redazione di tutti gli atti previsti dalla legge in presenza di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e la trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti riconosciuti dalla normativa attualmente in vigore;
- l'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie, in corso d'opera o a lavori ultimati, ad una tempestiva e corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori;
- la tenuta del Giornale dei Lavori che dovrà essere sempre completo e aggiornato;

- la redazione della relazione di accompagnamento allo Stato Finale dei lavori, quale documento riassuntivo dell'intero andamento tecnico ed economico dell'intervento;
- la presenza personale del professionista in tutte le ulteriori circostanze previste dalla Legge;
- la redazione di eventuali perizie di variante e suppletive;
- l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal DM 49/2018, dal Codice degli Appalti e dal DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art. 3. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1) Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2) L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

3) La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di Riservatezza.

4) In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre le copie cartacee degli elaborati, oltre a quella a disposizione dell'Azienda Ospedaliera, necessarie per lo svolgimento dell'incarico, retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché a fornire un numero di copie degli elaborati tecnici e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

b) produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto digitale, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato editabile, DWG e standardizzato tipo PDF, senza protezione da lettura e da scrittura.

4) In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati presentati dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di una o più parti dell'incarico.

5) Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono che:

- tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

Art. 4. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1) Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

2) Nessuna variazione del servizio, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

3) In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

4) Ai fini del presente contratto i rapporti tra il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5. Durata dell'incarico e termini

1) Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto di incarico e si considerano ultimate all'emissione del Certificato di Collaudo.

2) L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico incaricato può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato, ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 6 - Determinazione dei corrispettivi

1) Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del % (.....), è stabilito un corrispettivo pari ad € comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre oneri previdenziali al 4 % ed IVA al 22 %.

2) I corrispettivi contrattuali sono fissi, invariabili per tutta la durata del contratto, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3) La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente contratto.

4) Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

5) Gli onorari per lo svolgimento degli incarichi verranno corrisposti in misura del progresso dei lavori eseguiti risultante dai successivi stati di avanzamento, su presentazione della parcella parziale/fattura da parte del professionista.

6) Il saldo degli onorari di cui al precedente comma, verrà corrisposto in un'unica soluzione dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo.

7) Il pagamento degli onorari verrà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della

corrispondente fattura in formato elettronico.

8) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sui conti indicati all'art. 10 del presente contratto. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

- all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008;
- alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- all'acquisizione del DURC dell'Affidatario;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 7. Penali

1) L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzioni delle attività espletate.

2) Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3) Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 5 per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci

per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura

l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

5) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente. L'affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

6) L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente

debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 8. Riservatezza, coordinamento, astensione

1) Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, ai sensi degli articoli 40, 52, 53, e 126 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

2) Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3) L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

4) L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

5) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o

approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

6) Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

7) L'affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

8) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

9) Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del D. Lgs. 101 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D. Lgs. n. 101 del 2018 nonché del Regolamento Europeo in ambito sicurezza dei dati General Data Protection Regulation (G.D.P.R.).

Art. 9. Risoluzione del contratto

1) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2) È facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso o al capitolato speciale d'appalto, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni;

3) È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in caso di mancato avvio del servizio per mancata aggiudicazione delle procedure di affidamento e/o revoca del finanziamento;

4) È altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni come meglio descritte nel capitolato speciale d'appalto.

5) Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- accertamento della violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8;
- revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i

dipendenti o i collaboratori;

- accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016, o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
- provvedimento definitivo, a carico dell'Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del legge 17 ottobre 2017, n. 161, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi di progettazione, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- mancato rispetto del Patto di legalità/integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012 e s.m.i..
- superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e D.L.gs. n. 75 del 25 maggio 2017;
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico

dell'affidatario;

- cessione dal contratto da parte dell'affidatario;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- ritardo nell'espletamento delle prestazioni superiore a 30 (trenta) giorni senza giustificati motivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente, anche se non richiamati nel presente Articolo.

6) La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi all'affidatario per iscritto, con raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'affidatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'affidatario.

6) Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r (o PEC), entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'RTP ha trasmesso i dati dei

conti correnti dedicati di seguito indicati:

-

- corrente dedicato individuato con il codice IBAN

presso, sul quale è autorizzato ad

.....con C.F.;

2) si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;

3))si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4) In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'..... mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 11. Conferimenti verbali

1) Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, così come disposto nel capitolato speciale d'appalto, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2) Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3) Il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 12. Polizza e Garanzia definitiva

1) Il tecnico incaricato, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva n. per un importo di € sotto forma di polizza fideiussoria emessa in data dalla

2) La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Si allega al presente contratto la polizza RC Professionale n. rilasciata da a copertura dei rischi inerenti l'esercizio dell'attività professionale della con scadenza al e copertura massima pari ad €

4) L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte del tecnico incaricato. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La mancata costituzione della cauzione definitiva

determina la decadenza dall'affidamento nei confronti del Committente.

5) La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima della data di stipula del contratto. La mancata presentazione esonera l'Amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

6) L'affidatario solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

7) L'affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

8) Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

9) La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Art. 13. Adempimenti legali

1) Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di

procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei soggetti titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art. 14. Cessione, subappalto, prestazioni di terzi

1) Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2) L'affidatario dei servizi non può avvalersi del subappalto, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 31, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

3) Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 15. Verifica di conformità

1) Il presente contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli Appalti è soggetto a verifica di conformità da parte del Responsabile del Procedimento per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

2) All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore.

3) Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di verifica di conformità.

Art. 16. Oneri del Committente

1) Resta a carico del Committente, salvo gli speciali accordi sostitutivi, la fornitura della documentazione progettuale relativa agli edifici oggetto dell'incarico, ove disponibile.

2) L'Ente si obbliga altresì a rendere legalmente accessibili i luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto.

Art. 17. Definizione delle controversie

1) Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente contratto, che non fossero definite in via amministrativa o risolte tramite accordo bonario ai sensi del comma 18.1, o transazione ai sensi del comma 2, è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

2) Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del Decreto Legge n. 95 del 2012 e s.m.i, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18. Norme di comportamento

1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.

2) Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, quantificata in relazione alla gravità del fatto.

3) In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma precedente, oppure di reiterazione

dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.

4) Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

Art. 19. Protocollo di Legalità

1) Il concorrente dovrà accettare espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatrici.

Art. 20. Imposte e tasse

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del tecnico incaricato.

Art. 21. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Ai sensi Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Ospedaliera nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 22 - Codice Etico e monitoraggio dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'RTP a fini dell'anticorruzione

1)si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave

inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2) si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al primo punto del presente paragrafo;

3) espressamente ed irrevocabilmente:

a) attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;

b) dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Stazione Appaltante e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti della Stazione Appaltante per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;

4) È vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali della Stazione Appaltante di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.

Art. 23 - Consenso al trattamento dei dati personali

1) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;

2) Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 24 - Norme di rinvio

1) Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 25 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica

1) La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una copia dell'atto idoneamente salvata sul server dell'Ente, nelle more dell'attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, G.U. 12.03.2014.

Art. 26 - Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

a) elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Via n., (....);

b) la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, via Palasciano s.n.c, 81100, Caserta.

Caserta,

per la Stazione Appaltante

per l'RTP

.....

(F.TO in modalità elettronica)

(F.TO in modalità elettronica)